

**ATTO N. DD 1201**

**DEL 09/04/2020**

**Rep. di struttura DD-UA2 N. 86**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

**OGGETTO: TERRITORIO TRASPORTI - SUAP DI ORBASSANO – VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C., AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E DEL D.P.R. N. 160/2010 – AMBIENTHESIS S.P.A. CON SEDE AD ORBASSANO - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

la strumentazione urbanistica del Comune di Orbassano risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 100-20045 del 16/11/1992, modificato con la Variante strutturale, approvata con deliberazione G.R. n. 14-25592 del 08/10/1998;
- ha approvato la Variante strutturale n. 11 con D.C.C. n. 34 del 04/05/2007 e n. 12 con D.C.C. n. 68 del 17/12/2010, ai sensi della L.R. 01/2007;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 08 del 15/02/2000, n. 42/43 del 10/05/2001, n. 82 del 20/11/2001, n. 93 del 25/11/2002, n. 59 del 25/07/2004, n. 46 del 26/07/2005, n. 04 del 04/02/2006, n. 10 del 14/02/2006, n. 52 del 20/07/2007, n. 51 del 20/07/2007, n. 10 del 27/02/2008, n. 04 del 30/01/2009, n. 14 del 20/02/2009, n. 29 del 20/03/2009, n. 58 del 10/07/2009, n. 29 del 28/05/2010, n. 33 del 31/05/2012 e n. 72 del 22/12/2011 diciannove Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 23 del 27/03/2013, il progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i, (sulla scorta del Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia "*Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"*", si è svolta la Conferenza di Copianificazione e valutazione in due sedute), ha adottato con deliberazione del C.C. n. 11 del 12/03/2018 il Progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i,

successivamente revocato con deliberazione C.C. n. 56 del 05/11/2018;

- con Nota inviata a mezzo PEC, del 02/03/2020 prot. n. 20791 (ns. prot. n. 17633) sono stati inviati, dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) di Orbassano, gli Atti inerenti la “...realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio dell’area dell’impianto Ambienthesis S.p.a. di Orbassano” con contestuale Variante al P.R.G.C. vigente del Comune di Orbassano, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77, convocando per il 25/03/2020 la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14bis e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i., successivamente revocata a data da destinarsi causa COVID 19 con lettera trasmessa a mezzo PEC del 13/03/2020 prot. n. 13812 (ns. prot. n. 21322);
  - con lettera inviata a mezzo PEC, del 06/04/2020 prot. n. 16394 (ns. prot. N 26239), veniva convocava la conferenza dei Servizi in modalità asincrona per il giorno 24/04/2020, come suggerito con mail dalla Città metropolitana in accordo con la Regione Piemonte;
- (pratica n.V 17B\_SUAP/003/2020);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 15.675 abitanti nel 1971, 18.082 abitanti nel 1981, 20.650 abitanti nel 1991, 21.556 abitanti nel 2001 e 22.537 abitanti nel 2011, dati che confermano un andamento demografico in costante aumento;
- superficie territoriale di 2.221 ettari, così ripartiti: 2.141 di pianura (circa il 96% del territorio comunale) e 80 ettari di collina (circa il 4% del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica presenta, 2.189 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 99 % del territorio comunale) e 32 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 20%; per quanto attiene la Capacità d’Uso dei Suoli si evidenziano, 14 ettari in *Classe I<sup>a</sup>*-(circa il 0,6% della superficie comunale) e 1.525 ettari in *Classe II<sup>a</sup>* (circa il 69% della superficie comunale). E’ altresì interessato, su una superficie di 140 ettari, da “*Aree boscate*” (circa il 6,3% del territorio comunale);
- è compreso nella Zona omogenea 3 “*AMT SUD*” della Città Metropolitana di Torino con altri 18 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015);
- è compreso nell’Ambito 13 di approfondimento sovracomunale dell’AMT sud-Ovest che costituisce, ai sensi dell’art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale (“*a*) *Infrastrutture*; *b*) *Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali*; *c*) *Sistemi di diffusione urbana, ....*; *d*) *Livelli di servizio di centralità di livello superiore*; *e*) *Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani*; *f*) *Quadro del dissesto idrogeologico...*” (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- sistema produttivo: il PTC2 individua due ambiti produttivi di I livello, ammettendo esclusivamente al suo interno la realizzazione di nuove aree produttive;
- insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal PTC2 come “centro storico di tipo C di media rilevanza regionale”;



Città metropolitana di Torino

- è individuato dal PTC2 come centro “medio”, quale polo dell’armatura urbana che dispone di una diversificata offerta di Servizi interurbani a maggior raggio di influenza;
  - fa parte del *Patto Territoriale del Sangone* (insieme ad altri 7 Comuni, alla Città metropolitana di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Piossasco ed il Soggetto Responsabile la Città metropolitana di Torino;
  - infrastrutture per la mobilità:
  - è attraversato dalla Tangenziale Sud di Torino, dall’Autostrada Torino-Pinerolo e dalle Strade Provinciali: n. 6 di Pinerolo, n. 143 di Vinovo, n. 142 di Piobesi, n. 174 di Borgaretto, n. 183 di Bruino e n. 139 di Villafranca;
  - il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale è costituito da 5 linee, di cui la FM5 interessa Orbassano – Stura (per soddisfare le esigenze di trasporto del bacino di Orbassano/Rivalta di Torino e dell’ospedale San Luigi);
  - è interessato dal progetto, di connessione internazionale *Corridoio 5 Lisbona-Kiev* (centro di smistamento ferroviario di Orbassano);
  - è interessato dal collegamento della S.P. n. 174 con la S.P. n. 143, mediante la realizzazione di una nuova sede stradale e dall’anelare metropolitano, passando dai Comuni di Rivalta di Torino e Candiolo;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è compreso nell’Ambito Sud 2 con i Comuni di: Villarbasse, Bruino, Piossasco, Rivalta, Beinasco, Nichelino, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all’Autorità di bacino del fiume Po;
  - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Sangone, Rio Garosso di Rivoli;
  - il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (P.A.I.), adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia le fasce fluviali del Torrente Sangone che interessano una superficie di circa 105 ettari del territorio comunale;
  - è classificato sismico in zona 3, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887 ;
- tutela ambientale:
  - circa 445 ettari del territorio comunale sono interessati dal Piano d’Area e dal PTO del Po-ramo Sangone;
  - il territorio comunale è interessato, su una superficie di 268 ettari, dal Biotopo di interesse Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10004 "Stupinigi", per il quale sono previste specifiche misure di conservazione (approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016);

**dato atto** che il Comune di Orbassano:

- è adeguato al PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico);
- ha condiviso con Regione Piemonte e Città metropolitana la definizione delle aree dense, di transizione e libere, in ottemperanza al comma 7 dell’art. 16 delle N.d.A. del PTC2 e che l’intervento in questione è compreso nell’area densa;

**preso atto** che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Orbassano con

lettera trasmessa a mezzo PEC:

- del 02/03/2020 prot. n. 20791 (ns. prot. n. 17633), ha inviato gli Atti inerenti la Variante in oggetto, convocando per il 25/03/2020 la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14bis e seguenti della Legge 241/1990;
- del 13/03/2020 prot. n. 13812 (ns. prot. n. 21322), ha rinviato a data da destinarsi la Conferenza dei Servizi, a causa i divieti generati dall'emergenza COVID19;
- del 06/04/2020 prot. n. 16394 (ns. prot. n. 26239), ha riconvocato per il 24/04/2020 la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14bis e seguenti della Legge 241/1990, del comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e della Circolare Circolare del Presidente della Giunta regionale del 21/02/2019, n. 2/AMB ad oggetto *"Indirizzi in merito alle varianti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) relative a progetti presentati agli Sportelli unici per le attività produttive"*, a seguito di una nota trasmessa con mail della Città metropolitana che proponeva, in accordo con la Regione Piemonte, di procedere con una conferenza del Servizi in modalità asincrona;

**preso atto** che l'Amministrazione comunale condivide il potenziamento dell'area produttiva interessata dall'azienda Ambienthesis S.p.a. e pertanto la modifica del P.R.G.C. vigente con la Variante semplificata, ai sensi del comma 4 art. 17bis L.R. 56/77 e s.m.i, in oggetto;

**rilevato** che, nello specifico, la Variante semplificata propone di modificare il P.R.G.C. vigente e in particolare, integrare l'art. 33 delle Norme del Piano con il comma 8.10bis, delimitare la nuova area contraddistinta dall'acronimo 18.1.3.SUAP (di superficie pari a 3.133 mq), individuare una nuova Tavola (denominata P2.SUAP) in scala 1:2.000, al fine di costruire nuovi spogliatoi con infermeria, funzionali all'azienda Ambienthesis S.p.a.;

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 *"Tutela ed uso del suolo"*, modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'art. 17/bis in cui è citato: *"la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico"*;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ....., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

## **DETERMINA**

1. **che**, ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/77 (così come modificato

con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013), il progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Orbassano, inerente la realizzazione di nuovi spogliatoi funzionali alla attività della Ditta Ambienthesis S.p.a, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che** rispetto al Progetto della suddetta Variante al P.R.G.C. vigente del Comune di Orbassano vengono formulate le seguenti osservazioni;

- la Variante al Piano vigente, avviata ai sensi del comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i., deve essere circoscritta ad una superficie e norme urbanistiche finalizzate a realizzare l'intervento edilizio richiesto, come indicato nella "*Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2019, n. 2/AMB*", in cui è citato: "*La variante deve essere inoltre quella strettamente necessaria per la realizzazione di quel progetto. Nella valutazione dei progetti è necessario inoltre attenersi alle seguenti indicazioni: l'estensione dell'area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto... ..*". Pertanto, non è corretto estendere l'area di intervento o modificare le Norme del Piano oltre a quanto strettamente pertinente al progetto edilizio del SUAP. In particolare:
  - la scelta di individuare un ambito urbanistico di 3.133 mq, deve essere affiancata da elaborati progettuali che interessino l'area nella sua interezza, raffigurando ed integrando l'ambito destinato agli spogliatoi, con percorsi pedonali, aree verdi, essenze vegetali messe a dimora e quant'altro ritenuto necessario. Attualmente il progetto, oltre agli spogliatoi, presenta un retino verde uniforme che non interessa interamente l'area urbanistica, mentre, dagli Atti sullo stato di fatto, si evidenzia nell'ambito urbanistico prescelto anche un'area che parrebbe pavimentata;
  - le norme dovrebbero definire gli indici per consentire l'edificabilità dell'area, in funzione dei principi generali con i quali il Piano vigente governa il territorio. Richiamare al comma 8.10bis dell'art. 33, le prescrizioni di cui ai commi 1-2-3-4-5-6-7 del medesimo art. 33 della N.d.A. del Piano, per regolamentare la realizzazione dello spogliatoio nell'area 18.1.3.SUAP, non pare coerente; l'area attualmente è priva di edificazioni e i commi citati sono funzionali ad aree già costruite per le quali si consentono ampliamenti una tantum, ristrutturazioni e cambi di destinazione d'uso.
- nella Relazione Illustrativa a pag. 11 è citato: "*A tale proposito occorre specificare che il vigente P.R.G.C. riporta l'area in esame unicamente nella Tavola P2 in scala 1:10.000 (vedi figura 5), ove risulta essere presente un errore*



*cartografico di retino: per mero errore materiale l'area risulta infatti sprovvista di individuazione di un'area omogenea, alla stregua di un'area agricola."*

Considerato che:

- nella Relazione Illustrativa, brevemente sopra sintetizzato, è indicato che l'area in questione nel Piano vigente (1992) è esterna al "Sedime Centro Intermodale Merci (C.I.M.)", mentre nell'estratto della Tavola P2 (approvata con D.G.R. n. 14-25592 del 01/12/1998 e quindi successivamente al Piano vigente), risulta compresa;
- tale aspetto era stato trattato nel corso del Tavolo tecnico, convocato presso gli uffici della Regione Piemonte in data 03/09/2019, dove si era convenuto con l'Amministrazione di procedere ai sensi del comma 12 art. 17, della L.R. 56/77 s.m.i. per aggiornare il Piano vigente;
- osservando il Piano vigente dal sito istituzione del Comune, emergono delle indicazioni divergenti a quanto indicato nella Relazione Illustrativa.

Si rende necessario acquisire dall'Amministrazione comunale una dichiarazione che attesti l'anno di approvazione del P.R.G.C. vigente (1992 o 1998) al fine di definire con certezza se l'ambito è compreso nel C.I.M..

- preso atto della localizzazione del vecchio spogliatoio da "smantellare", dai documenti sulla Valutazione Ambientale Strategica, sarebbe opportuno spiegare nella Relazione Illustrativa che tale volumetria rimane inalterata considerato che è collocata esternamente al SUAP e pertanto in un ambito, come è noto, privo di norme urbanistiche, visto che il SUE di riferimento è scaduto, in caso contrario si rende necessario variare ed integrare il presente strumento urbanistico;
- pur prendendo atto che l'ambito in questione è compreso nell'area densa, si osserva che la planimetria complessiva di tutto il territorio comunale delle aree dense e di transizione, riprodotta nella Relazione Illustrativa, non è aggiornata con le rettifiche concordate nel Tavolo tecnico del 03/08/2012 alla presenza della Regione, Città metropolitana e Comune (art. 16 della N.d.A. del PTC2), si chiede pertanto, in conformità al verbale condiviso, di coordinare / aggiornare la planimetria complessiva della Relazione Illustrativa;
- in luogo della proposta di integrare gli elaborati del P.R.G.C. di Orbassano con una nuova Tavola P2.SUAP, in scala 1:2000 per consentire il riconoscimento cartografico dell'ambito in oggetto (3.133 mq), considerato che tale ambito è raffigurato solamente nella sola Tavola P2 in scala 1:10.000, si suggerisce, se condiviso con l'Amministrazione comunale, di riprodurre nella stessa Tavola P2 in scala 1:10.000:
  - un estratto del PRGC in scala 1:2000 che inquadra la zona in questione con l'acronimo proposto;
  - un simbolo per localizzare nella Tavola P2 scala 1:10.000 la localizzazione del SUAP, richiamato in legenda, ad esempio come "dettaglio in scala 1:2.000";
- è necessario completare gli Atti della Variante SUAP con la dichiarazione del Comune di Orbassano, che:
  - *".....lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti...."* come indicato nell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, condizione *sine qua non* per avviare le procedure previste dallo Sportello Unico Attività Produttive con annessa Variante urbanistica;



Città metropolitana di Torino

- l'ambito in questione non è interessato da usi civici;
  - a pag. 28 della Relazione Illustrativa, nella sezione dedicata alla verifica di compatibilità al PTC2 per un refuso viene richiamato il Comune di Pralormo;
  - si ricorda il rispetto dei requisiti formali degli Atti e per il prosieguo della pratica, si chiede la presenza della firma digitale;
3. **di trasmettere** entro il 24/04/2020, alla Conferenza dei Servizi convocata in modalità asincrona dal SUAP di Orbassano, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza e alla Regione Piemonte per conoscenza;

Torino, 09/04/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)  
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo